

LOTTO N° 1

CAPITOLATO TECNICO

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA

La presente polizza è stipulata tra il Contrente

BRESCIA MOBILITA' Spa
Via L. Magnolini n. 3 – 25135 Brescia
C.F. 02246660985
N. CIG 771146021B

e

Società assicuratrice

Nome
Via/Piazza
C.F / P. IVA
.....

Durata della polizza

dalle ore 24.00 del	30-06-2019
alle ore 24.00 del	30-06-2022

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	30-06
------------------------	-------

Indice

LOTTO N°	1
Sezione 1 – Definizioni, soggetti ed attività assicurata	4
Art. 1 – Definizioni.....	4
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio	5
Art. 3 - Assicurati Aggiuntivi.....	7
Sezione 2 – Condizioni Generali di assicurazione	7
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	7
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori	7
Art. 3 - Durata dell'assicurazione	7
Art. 4 - Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione del premio.....	8
Art. 5 – Facoltà di recesso	9
Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione	9
Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	9
Art. 8 - Oneri fiscali.....	10
Art. 9 - Foro competente	10
Art. 10 - Interpretazione del contratto	10
Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società	10
Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta	10
Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio	10
Art. 14 - Clausola Broker	11
Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)	11
Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge.....	12
Art. 18 - Trattamento dei dati	12
Art. 19 – Estensione territoriale	12
Art. 20 – Clausole vessatorie	12
Sezione 3 – Condizioni di assicurazione	13
Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)	13
Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)	13
Art. 3 – Malattie professionali.....	14
Art. 4 - Responsabilità personale.....	14
Art. 5 – Qualifica di “Terzo”	14
Art. 6 - Precisazioni ed estensioni speciali di garanzia	15
Art. 7 - Esclusioni.....	16

Art. 8 - Esclusione del rischio guerra e terrorismo	16
Art. 9 - Operatività temporale delle garanzie.....	16
Art. 10 – Estensioni di garanzia a titolo esemplificativo.....	16
Art. 11 – Rinuncia alla rivalsa	20
Art. 12 – Comodato - leasing- locazione	21
Art. 13 – Spese di salvataggio.....	21
Art. 14 – Fonti radioattive	21
Art. 15 – Estensione spese legali.....	21
Art. 16 – Acquisizione di nuove aziende.....	21
Art. 17 – Attività di consorzio e Joint-venture	22
Sezione 4 – Clausole che regolano la gestione dei sinistri	23
Art. 1 - Denuncia di sinistro.....	23
Art. 2 - Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza.....	23
Art. 3 - Gestione danni in franchigia	23
Art. 4 – Gestione del contratto	24
Art. 5 – Alienazione dell’azienda o delle cose cui si riferisce l’assicurazione	24
Sezione 5 – Massimali, limiti di indennizzo e franchigie	25
Art. 1 - Massimali di garanzia	25
Art. 2 - Limiti di indennizzo	25
Art. 3 - Franchigie	25
Art. 4 – Calcolo del premio.....	25

Sezione 1 – Definizioni, soggetti ed attività assicurata

Art. 1 – Definizioni

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Annualità assicurativa	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione e, pertanto, le Aziende del Gruppo Brescia Mobilità Spa (Brescia Mobilità Spa, Brescia Trasporti Spa e società collegate, controllate, consociate ed affiliate ad esclusione di OMB International in liquidazione), i Legali Rappresentanti, gli Amministratori, i Direttori Generali, i Dirigenti, i Dipendenti, i componenti degli Organi Collegiali nonché altro Personale non dipendente ed i Soggetti equiparati di cui l'Assicurato si avvale.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Broker	AON Spa, Filiale di Brescia, in qualità di intermediario incaricato dalla Contraente ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 209/2005, per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione del contratto, in tale veste riconosciuto dalla Società.
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telefax, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Contraente	Brescia Mobilità, in nome proprio nonché per conto delle seguenti Aziende del Gruppo Brescia Mobilità Spa, Brescia Trasporti Spa e società collegate, controllate, consociate ed affiliate ad esclusione di OMB International in liquidazione
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Danni indiretti	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose.
Danni materiali	Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di cose, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti
Danni corporali	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni patrimoniali puri/Perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti.
Fatturato	Importo lordo fatturato dell'assicurato per tutte le merci e/o prodotti venduti o distribuiti e/o servizi, compresi gli importi fatturati per l'installazione, l'assistenza, la riparazione e quant'altro riferentesi all'attività svolta esclusa IVA e fatturati tra assicurati
Franchigia per sinistro	La parte di danno risarcibile al danneggiato che per ogni e ciascun sinistro (fino alla concorrenza massima dell'eventuale importo indicato in polizza quale massimo aggregato annuo - pro rata - di franchigia per più sinistri che colpiscono la polizza nella medesima annualità assicurativa) non concorre a formare l'indennizzo e resta a carico dell'Assicurato anche se anticipata dalla Società;
Garanzie	Le prestazioni oggetto dell'Assicurazione dovute dalla Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per anno / Massimo risarcimento	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo (non soggetto all'applicazione di rateo).

Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, incluso il sinistro in serie, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o sofferto danni a cose di loro proprietà.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, incluse: <ol style="list-style-type: none"> 1. le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; 2. quelle per le quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dal Contraente e/o dall'Assicurato; 3. quelle per le quali il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dal Contraente e/o dall'Assicurato
Retribuzioni	Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori il 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato.
Risarcimento	La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro <i>(secondo la formula temporale "loss occurrence")</i>	Il verificarsi, durante il tempo dell'assicurazione, dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione, indipendentemente dal momento in cui è stata posta in essere la condotta o l'omissione che lo ha causato, anche se antecedente alla data di inizio dell'assicurazione.
Sinistro in serie	Una pluralità di eventi dannosi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, i quali tutti saranno considerati come un unico sinistro;
Società	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's, identificati nei documenti di polizza, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente.

Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

La Società sulla base delle Condizioni di Assicurazione della presente Polizza presta garanzia all'Assicurato per i rischi della responsabilità civile nello e dallo svolgimento di e per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste e allo stesso attribuite, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, quali **a titolo esemplificativo e non limitativo**:

Brescia Mobilità SpA e le società assicurate hanno per oggetto, nei limiti previsti dalla legge, l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti a:

1. gestione soste (autosili e parcheggi, parcometri)
2. noleggio al pubblico di veicoli elettrici
3. noleggio al pubblico di velocipedi compresa attività di riparazione e vendita
4. servizio trasporto pubblico locale (urbano ed extraurbano)
5. servizio noleggio autobus
6. servizio di trasporto riservato
7. organizzazione e gestione del servizio di car sharing
8. gestione e proprietà di impianti semaforici e sistemi di rilevazione delle infrazioni
9. proprietà e gestione di sistemi di videosorveglianza esterna urbana
10. attività di studio della mobilità urbana ed analisi del traffico
11. progettazione di infrastrutture dedicate alla mobilità urbana
12. attività di controllo del gas di scarico autoveicoli per Certificazione "Bollino Blu"
13. attività relativa all'erogazione di servizi di Officina autorizzata per veicoli privati
14. progettazione e realizzazione di impianti elettrici industriali e civili, impianti di sicurezza, rilevazione incendi, domotica e telematica, impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione di energia elettrica
15. gestione parcheggio "Freccia Rossa" sito in Brescia
16. realizzazione, manutenzione e gestione di impianti fissi ed informatici, di ponti radio, impianti telefonici, di telecomunicazione ed elettronici in genere.
17. realizzazione, manutenzione, proprietà e gestione di impianti fotovoltaici e/o solari destinati alla produzione di energia elettrica
18. attività propedeutiche per la gestione dei servizi di trasporto della metropolitana di Brescia di persone e cose/animali con le connesse attività di programmazione, test, collaudo, organizzazione operativa ed amministrativa. Si intendono comprese le attività preliminari, complementari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive, ricreative, nella qualità di gestore, proprietario, conduttore e committente. Le attività vengono effettuate anche presso terzi. **Si intende invece esclusa la gestione della metropolitana successivamente all'apertura al pubblico.**

L'assicurato può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionate.

I processi di lavorazione, l'esistenza di ingredienti e merci varie, il trattamento delle materie, gli impianti e i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso solo l'impiego di energia nucleare (è tuttavia ammesso l'utilizzo di materiali o apparecchi radianti, ionizzanti o altri).

L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi elencati nel predetto articolo anche partecipando ad enti, società o consorzi.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato, direttamente od a mezzo di enti, consorzi o società, può assumere la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dallo Statuto.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

L'assicurazione è perciò operante per i cicli completi di lavorazione e/o commercializzazione, nulla escluso nè eccettuato. Si intendono altresì compresi depositi, servizi, uffici, CRAL aziendali, attività sociali, ricreative, sportive e altre aziendali tutte nell'ambito dell'attività industriale

Art. 3 - Assicurati Aggiuntivi

Qualsiasi persona fisica o giuridica per la quale la legge, convenzione o contratto od altra disposizione impone al Contraente l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile o di manleva in conseguenza di danni coperti dal presente contratto.

Sezione 2 – Condizioni Generali di assicurazione

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.).

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' assicurazione (art. 1898 C.C.).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

A deroga del primo e secondo capoverso dell'Art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato deve dare avviso, solo in caso di sinistro, di tutte le assicurazioni stipulate dallo stesso per il medesimo rischio, a ciascun assicuratore.

Inoltre in caso di sinistro, solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, la presente polizza opererà in eccedenza a dette assicurazioni, mentre in caso di inefficienza di dette assicurazioni la presente polizza opererà come se dette assicurazioni non esistessero.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

La presente polizza ha effetto dalle ore 24.00 del **30/06/2019** e scadenza alle ore 24.00 del **30/06/2022** e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal **30/06/2019** al **30/06/2020** e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 30/06/2020, mediante comunicazione da inviarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.

Si conviene che nell' ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o comunque prima della cessazione della polizza, è in ogni caso facoltà della Contraente, chiedere ed ottenere dalla Società, una proroga della presente assicurazione, al fine di espletare o di

concludere le procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni.

La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore.

Il premio relativo alla proroga verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Regolazione del premio

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del **30/06/2019**.

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, **entro 60 giorni** dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Le eventuali appendici di variazione che comportano un incasso di premio, dovranno essere pagate dal Contraente entro 60 giorni dalla data di ricezione del documento, ritenuto corretto. Resta pattuito che la copertura assicurativa risulterà pienamente efficace sin dalle ore 24 della data indicata nella predetta appendice, anche in assenza del versamento del relativo premio.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile:

- Retribuzioni

Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio sopra esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni

intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. La regolazione del premio in favore della Società sarà effettuata esclusivamente se il premio di regolazione risulti eccedere di oltre il 20% il premio anticipato e limitatamente alla quota in eccesso a tale soglia.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 5 – Facoltà di recesso

Premesso che qualora si verifichi una variazione del rischio la Società, sei mesi prima della scadenza annuale, può richiedere motivatamente al Contraente la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali ed il Contraente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione provvederà a riscontrare la richiesta o a formulare una controproposta, in caso di accordo tra le parti si provvederà alla modifica della polizza a decorrere dalla nuova annualità; in caso di mancato accordo la Società può recedere dalla polizza dandone comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Contraente. Il recesso avrà effetto dalla scadenza dell'annualità. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta avrà la facoltà di ottenere dalla Società una proroga alle medesime condizioni in corso per un periodo massimo di 90 giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effetto della proroga.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente e/o assicurato

Art. 10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società si impegna a fornire al Contraente, con cadenza **annuale** e comunque su richiesta del Contraente, il dettaglio dei sinistri, indicando per ogni sinistro :

- a) numero del sinistro della Società;
- b) numero di sinistro del broker;
- c) data di accadimento ;
- d) nominativo della controparte ;
- e) stato del sinistro :
 - sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - sinistri respinti – senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di stipula della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte le pratiche, pertanto anche successivamente alla scadenza della polizza.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, in formato excell, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In caso di mancato inoltro dei dati sopra indicati entro 15 giorni lavorativi successivi alla richiesta, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari al 3%° del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a €. 6.300,00.

Art. 14 - Clausola Broker

Alla Società di Brokeraggio **AON S.p.A.** è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker ai sensi del D. Lgs. N. 209 del 7 settembre 2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Le comunicazioni effettuate dal Contraente o dagli assicurati e ricevute dal Broker si intendono come ricevute dalla Società anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile. Ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ai sensi della legislazione vigente, il broker è autorizzato dalla Società all'incasso dei premi, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, i pagamenti dei premi effettuati dal Contraente al broker, si considerano come effettuati alla Società

Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che ciascuna di esse è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art.1911 del Codice Civile.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente polizza e le singole polizze emesse in applicazione alla stessa, saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare tutte le comunicazioni inerenti la polizza ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della predetta Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di ogni polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La spettabile all'uopo designata Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a trattare e firmare gli atti per l'esecuzione e le eventuali variazioni di polizza, anche in loro nome e per conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui documenti di polizza, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote della Società Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Il dettaglio dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Nel caso in cui la presente polizza sia aggiudicata ad un Raggruppamento Temporaneo di imprese, costituitasi a termini di legge, si deroga totalmente al disposto di cui all'art.1911 del C.C., essendo tutte le imprese associate responsabili in solido nei confronti del Contraente/assicurato. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento quale Mandataria.

Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 - Trattamento dei dati

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm e ii. le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente necessarie e connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 19 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il mondo intero escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.

Art. 20 – Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Sezione 3 – Condizioni di assicurazione

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività da esso svolta, come da certificato C.C.I.A.A., comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata così come descritto anche a titolo esemplificativo ma non limitativo all'Art. "Attività e Caratteristiche del Rischio".

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato incluso il Comune di Brescia.

Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria di Legge che subiscano un danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente alla garanzia RCO di cui all'art. 2 che segue.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati (inclusi i medici in formazione specialistica) ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti;

- a favore delle persone incaricate dall'Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro (inclusi i medici in formazione specialistica) per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante;
- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,

b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 81/2008, inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 81/2008 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS o da Enti simili, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art. 3 – Malattie professionali

L'assicurazione comprende le malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro purché denunciate entro 24 mesi dalla cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 4 - Responsabilità personale

L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità personale del Legale Rappresentante, degli Amministratori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e di tutti i prestatori di lavoro e/o collaboratori del Contraente e dei soggetti agli stessi equiparati, di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, incluso per il personale distaccato presso l'Assicurato, nonché nell'esercizio di ogni altra attività svolta, anche presso terzi, su incarico della Contraente.

La garanzia comprende anche la Responsabilità personale derivante ai prestatori di lavoro nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Si intende inoltre compresa la responsabilità personale dei membri dell'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D. Lgs 231/2001 e s.m.i.

Art. 5 – Qualifica di "Terzo"

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:

- a) dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.;
- b) dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.).

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall'assicurazione RCO, nonché per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle

attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Si precisa inoltre che, le Aziende del Gruppo Brescia Mobilità benché assicurate con la presente polizza, sono considerate terze tra di loro, fermo restando che la somma degli indennizzi posti a carico della Società non potrà in alcun caso eccedere gli importi dei massimali stabiliti nella polizza.

Art. 6 - Precisazioni ed estensioni speciali di garanzia

Le garanzie di cui al presente articolo si intendono prestate anche in deroga a quanto disposto al successivo art. 7 "esclusioni" entro i limiti di seguito indicati.

6.1 Committenza lavori. L'Assicurazione si intende operante per i danni di cui l'Assicurato è chiamato a rispondere in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie, fermo restando l'esclusione della responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e fatta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi;

6.2 Contaminazione. L'Assicurazione si intende operante per i danni corporali e materiali cagionati dall'acqua, soggetta o non soggetta a trattamento, nonché da altri prodotti forniti dall'Assicurato dopo la consegna a terzi in conseguenza della difettosità del prodotto stesso, dei quali l'assicurato sia responsabile a norma di legge. Si intendono inclusi i casi di contaminazione dell'acqua derivanti da fatti di terzi, colposi o dolosi, o da cause naturali, purché fortuite e non dipendenti dall'Assicurato, o conseguenti a guasti o malfunzionamenti degli impianti di trattamento dell'Assicurato. Limitatamente ai danni materiali la presente garanzia è operante a condizione che la contaminazione non sia stata rilevata, dai sistemi di controllo esistenti, in conseguenza di guasti accidentali, errori od omissioni dell'Assicurato o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere nonché da fatto doloso di terzi. Si intendono inclusi nell'Assicurazione i danni al prodotto finito di cui il prodotto fornito dall'assicurato sia un componente di fabbricazione.

6.3 Dispersione di acque. L'Assicurazione si intende operante per i danni materiali e corporali, inclusi i danni a fabbricati, in conseguenza di cedimento o franamento di terreno, crollo di opere, manufatti e fabbricati, allagamenti nonché altri eventi aventi natura catastrofale conseguenti a dispersione involontaria dell'acqua canalizzata, sia per effetto dell'azione diretta dell'acqua, sia per le conseguenze indirette derivanti dal dilavamento e bagnamento del terreno;

6.4 Inquinamento accidentale. L'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino e/o spese sostenute dall'assicurato quali a titolo esemplificativo e non limitativo: spese per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.

6.5 Danni cagionati da interruzione o difformità nella fornitura. L'Assicurazione si intende operante per i danni materiali, incluse le eventuali apparecchiature degli utenti connesse alla rete, e per i danni corporali cagionati a terzi, da involontaria interruzione della fornitura o conseguenti a difformità della fornitura rispetto alle specifiche previste dalla legge o dagli usi. La garanzia si intende operante solo qualora l'interruzione o la difformità si siano verificate quali conseguenze di danni materiali agli impianti ed alle reti di distribuzione.

6.6 Danni cagionati da opere o installazioni dopo l'ultimazione dei lavori. L'Assicurazione si intende operante per i danni cagionati dalle opere o installazioni in genere entro 24 mesi successivi all'ultimazione dei lavori, intendendosi per tale momento l'esecuzione del collaudo, se prevista, ovvero non oltre 30 giorni da quando è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico. Limitatamente alle opere che richiedono

spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto anziché del compimento dell'intera opera del compimento di ogni singola parte. Limitatamente ai danni che possano provocare i contatori dell'acqua, energia elettrica, gas e calore dopo l'installazione presso gli utenti nonché dopo ciascuna revisione e riparazione effettuata dall'Assicurato o per conto dello stesso, l'Assicurazione è operante entro 5 anni successivi all'intervento.

6.7 Danni cagionati da rigurgito di fogne. Per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua che non siano conseguenti a rottura di tubazioni e condutture l'assicurazione è operante, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 10.15, con l'applicazione dei limiti e della franchigia prevista agli artt. 2 e 3 della sezione 5 della presente polizza.

Art. 7 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

1. cagionati da opere ed installazioni in genere dopo la consegna al committente; da macchine, merci e prodotti fabbricati e/o lavorati dopo la consegna ad eccezione dell'elettricità, considerato "prodotto" ai sensi della Direttiva CEE n. 83/74.
2. ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme della Legge 24 Dicembre 1969 N. 990 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 973 del 24 Novembre 1970 e successive variazioni, è obbligatoria l'assicurazione;
3. da furto (salvo quanto previsto nelle estensioni di polizza)

Dall'assicurazione RCT/O sono esclusi i danni:

1. di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto
2. da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da campi elettromagnetici.
3. Danni provocati da aeromobili
4. Danni da inquinamento, salvo l'estensione all'inquinamento accidentale
5. Danni da circolazione di mezzi pubblici su guida di rotaie

Art. 8 - Esclusione del rischio guerra e terrorismo

Si intendono esclusi i danni conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, atti di terrorismo e sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

Art. 9 - Operatività temporale delle garanzie

L'assicurazione vale per gli eventi dannosi che si verificano, durante il tempo dell'assicurazione, indipendentemente dal momento in cui è stata posta in essere la condotta o l'omissione che li hanno causati, anche se antecedente alla data di inizio dell'assicurazione.

Art. 10 – Estensioni di garanzia a titolo esemplificativo

L'Assicurazione si intende altresì operante per i rischi di seguito elencati a titolo esemplificativo e non limitativo:

10.1 Danni alla persona: si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte, i danni cagionati alla persona anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da involontaria inosservanza del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i.;

10.2 Committenza auto: responsabilità civile derivante ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi da persone incaricate, dipendenti e non dipendenti, commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti,

anche a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto al Contraente e/o all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati nonché all'uso di autovetture noleggiate con o senza autista. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia si intende estesa anche alla committenza di lavori per i quali vengano utilizzati mezzi aerei in esercizio o di proprietà di Società di lavoro aereo; la presente estensione è valida in secondo rischio alla polizza R.C. Aeronautica della Società o dell'aeromobile e solo nel caso in cui l'Assicurato sia riconosciuto responsabile in qualità di committente; la presente garanzia è prestata con applicazione di una franchigia per sinistro di € 258,00

10.3 Esposizioni e congressi: partecipazione, organizzazione e patrocinio di esposizioni, manifestazioni, eventi di qualsiasi genere, fiere mostre e mercati, congressi, corsi, feste, cerimonie, gite aziendali, manifestazioni sportive, culturali, sagre compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands., palchi ed altro, fatti anche da terzi, con rinuncia all'azione di rivalsa verso gli enti organizzatori; la garanzia si intende prestata anche per conto e nell'interesse di tali enti e dei terzi espositori.

L'assicurazione comprende i danni cagionati a beni mobili ed immobili di terzi, in consegna e non dell'Assicurato, durante la manifestazioni suindicate da: incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato e da esso detenute, compresi i danni cagionati all'Ente organizzatore, alla proprietà dell'immobile ove la manifestazione si svolge ed ai terzi espositori;

10.4 Attività ricreative: organizzazione di attività ricreative dopo lavoristiche;

10.5 Cartelli pubblicitari, insegne e striscioni: installazione, proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, attrezzature, insegne luminose e non, striscioni, spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), compresa la responsabilità dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;

10.6 Mensa aziendale e distributori: gestione delle mense e dei bar aziendali, inclusi i distributori automatici di cibi e bevande, compresa la responsabilità per i danni conseguenti alla preparazione e/o somministrazione di cibi e bevande, spacci aziendali, da chiunque gestiti con rinuncia da parte della società all'azione di rivalsa verso i gestori;

10.7 Esazione tributi: servizi di esazione tributi e bollette, di vigilanza anche effettuata con guardie armate e cani, servizi di scorta alle persone, compreso il rischio dell'eccesso di legittima difesa;

10.8 Squadre antincendio: esistenza ed attività delle squadre antincendio organizzate o composte da personale dipendente e/o da terzi;

10.9 Officine e depositi di carburante: esistenza, proprietà ed esercizio di officine, laboratori, impianti di autolavaggio, distributori di carburante e altre attrezzature utilizzate per le attività istituzionali;

10.10 Servizi socio-sanitari: esercizio di ambulatori e laboratori medici al servizio del Contraente, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi;

10.11 Fabbricati, parcheggi e autorimesse: proprietà e conduzione di fabbricati, parcheggi e autorimesse, nonché i relativi impianti anche se non adibiti all'attività aziendale. Restano esclusi i danni da furto dei veicoli e delle cose in esse contenute;

In relazione all'esercizio di parcheggi a pagamento, si conviene che la garanzia è estesa ai danni subiti dai veicoli a causa di:

- furto tentato o consumato, parziale o totale;
- atti vandalici commessi in occasione di furto;
- danni da scasso per l'asportazione di oggetti all'interno del veicolo, sempreché di tali danni l'Assicurato sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi di legge.

Sono esclusi in ogni caso i danni alle merci, al bagaglio, all'autoradio ed altri apparecchi fonoriproduttori, o radioriceventi, nonché oggetti od indumenti posti nei veicoli.

Il massimo risarcimento viene fissato in Euro 60.000,00 per veicolo.

10.12 Danni ai veicoli dei dipendenti e di terzi: responsabilità civile per i danni subiti dai veicoli di proprietà dei terzi, dipendenti o amministratori, in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato.

10.13 Danni ai veicoli sotto carico e scarico: responsabilità civile per i danni subiti dai veicoli sotto carico e scarico, ovvero in sosta, nell'ambito delle suddette operazioni nonché a convogli ferroviari e natanti.

10.14 Danni da acqua piovana e agenti atmosferici: danni verificatisi, anche in occasione dell'esecuzione di lavori a causa di insufficienza, inefficienza o deterioramento delle opere provvisorie adottate.

10.15 Rigurgito di fogne: danni prodotti da rigurgito di fogne, esclusivamente se conseguenti alla rottura di tubazioni e condutture;

10.16 Trattamento dai personali: inosservanza della Legge n. 196/2003, del Regolamento UE n. 679/2016 e ss.mm.ii per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari. L'Assicurazione vale per l'attività di trattamento e conservazione dei dati con finalità strumentale rispetto allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato, rimanendo comunque escluso dalla garanzia il trattamento dei dati avente finalità commerciale.

10.17 Proprietà e conduzione di immobili: responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di terreni, di fabbricati, laboratori e simili, tendostrutture, tensostrutture, delle aree e relativi impianti incluse piante e coltivazioni; i fabbricati possono anche essere adibiti ad uso:

1. civile abitazione, uffici, foresteria e/o rurale;
 2. commerciale, industriale e/o deposito merci per deposito e/o industrie esercite da terzi; nonché altri locali dati in affitto o in comodato;
- e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, sopraelevazioni e demolizioni dei locali nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, effettuate in economia o appaltate a terzi.
- La garanzia è operante anche per la responsabilità civile degli utilizzatori di appartamenti di cui al punto 1.

Ove i beni di cui sopra fossero di proprietà degli Enti soci dell'Assicurato, la garanzia relativa alla proprietà è prestata in loro favore;

10.18 Asili e scuole: responsabilità civile derivante all'assicurato da asili e scuole private ad uso aziendale, colonie estive e simili anche se date in gestione o cogestione a terzi; si precisa che sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro di tali enti

10.19 Installazione e manutenzione: responsabilità civile derivante all'assicurato per installazione, manutenzione, posta in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;

10.20 Studenti e visitatori: responsabilità civile derivante all'assicurato per danni causati a terzi da studenti, visitatori, fornitori, ricercatori, praticanti, consulenti ed altre persone non prestatori di lavoro, mentre operano per conto dell'Assicurato e/o mentre si trovano nelle ubicazioni ove si svolge l'attività

10.21 Guida veicoli: per danni cagionati a Terzi dai prestatori di lavoro o commessi, in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non sono considerati Terzi il conducente del veicolo e le persone non considerate Terze rispetto al medesimo ai sensi della Legge 990/1969 e successive modificazioni. La garanzia è prestata nei seguenti limiti territoriali: Paesi per i quali vale il sistema della carta verde.

10.22 infissi e condotte sotterranee: responsabilità civile derivante all'assicurato da danni provocati ad infissi e manufatti nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori, nonché ai fabbricati, alla pavimentazione stradale, a cavi, condotte e impianti sotterranei in genere

10.23 Lavori edili: responsabilità civile derivante all'assicurato da lavori anche edili di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività;

10.24 Terrorismo e sabotaggio: a deroga di quanto previsto all'art. 8 la copertura si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato da danni a terzi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;

10.25 Mezzi di trasporto: alla proprietà e funzionamento di mezzi di trasporto e sollevamento anche operanti in aree aperte al pubblico;

10.26 Incendio: a cose altrui derivanti da incendio esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

10.27 Circolazione: Circolazione per danni causati dalla circolazione di mezzi non soggetti all'obbligo della L. 990;

10.28 Neve: Danni da neve dalla caduta di neve da fabbricati e piante;

10.29 Non corretto stivaggio: non corretto stivaggio di mezzi di trasporto e contenitori, che causino danni a terzi (inclusi i mezzi di trasporto e contenitori);

10.30 Ambito lavori danni a beni di terzi nell'ambito dei lavori;

10.31 Cose sulle quali si eseguono lavori: danni a cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori

10.32 Responsabilità Civile incrociata, Appalto, sub-appalto : Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
- l'Assicurato e propri prestatori di lavoro, dette imprese e loro prestatori di lavoro e/o persone sono considerati terzi tra di loro.
- la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato.

10.33 Cral aziendali: La garanzia prestata dalla presente polizza vale anche per Cral aziendali, "Autogestioni", ecc..., gestiti o non dall'Assicurato e dai suoi prestatori di lavoro anche nella forma di agitazione, e da attività sportive in genere da chiunque gestite.

10.34 Danni a cose in consegna e/o custodia: L'assicurazione comprende i danni subiti da cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, inclusi i casi di incendio o furto. Si dà atto che i veicoli di Terzi e/o dei prestatori di lavoro anche sotto carico e scarico stazionanti entro stabilimenti, depositi, ecc. e/o in spazi riservati a parcheggio anche al di fuori degli stabilimenti, depositi, ecc. della Contraente, non sono considerate cose in consegna e custodia e per esse non si applicano i limiti e le franchigie eventualmente previsti dal presente articolo.

10.35 Danni da furto: A parziale deroga dell'Art 7 l'assicurazione vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, o comunque allorchè la responsabilità del furto possa ricadere sull'Assicurato. La presente garanzia vale fino a concorrenza di Euro 50.000,00 per sinistro.

10.36 Postuma da lavoro eseguito La garanzia vale anche per i sinistri che dovessero avvenire, dopo la consegna, per errata o difettosa manutenzione, riparazione o lavoro eseguito dall'Assicurato, o da persone da esso incaricate, per conto della committente, di macchine, merci, prodotti in genere, impianti e simili, di proprietà e/o fabbricati dall'Assicurato o da terzi, nonchè per errata installazione di macchine, merci, prodotti in genere, impianti e simili, fabbricati da terzi; tale estensione cessa dopo 24 mesi dal termine del lavoro. Sono inclusi i danni al bene oggetto di tali operazioni.

10.37 Integrativa Auto Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri prestatori di lavoro, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (leasing), l'assicurazione prestata con la suindicata polizza provvederà a:

- a) tenere indenne l'Assicurato da eventuali azioni di regresso che dovessero competere all'impresa che assicura, in base alla Legge 990 / 1969 e ss.mm.ii, le autovetture sopra menzionate, in conseguenza di causa di inoperatività della garanzia da detta Legge prevista;
- b) rispondere delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singola autovettura sopra menzionata, per danni dallo stesso subiti a causa di vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione di cui l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.

10.38 Guida veicoli Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri prestatori di lavoro, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

10.39 Danni da scavo La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.

10.40 Riparatore veicoli: L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di riparatore di veicoli o gommista di cui alla Legge n. 122 del 5.02.1992 per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dai veicoli a motore riparati, revisionati, sottoposti a manutenzione compresi i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici. L'assicurazione non comprende i danni:

- a. da mancato uso o disponibilità del veicolo
- b. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati

L'Assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità della stessa. Relativamente al solo danno a cose, l'assicurazione è prestata entro il limite massimo di Euro 20.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con applicazione di franchigia pari ad Euro 250,00.

10.41 Manutenzione ordinaria e straordinaria La responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla attività di installazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e gestione degli impianti di segnaletica verticale, orizzontale, luminosa, temporanea e/o mobile, messaggistica variabile e dissuasori mobili.

10.42 Affidamento servizi La garanzia è operante per i danni arrecati all'Amministrazione comunale, a terzi e alle cose di terzi in conseguenza della rottura accidentale di componenti o parte degli impianti oggetto del servizio di affidamento.

Art. 11 – Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati a termini della presente polizza rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei loro Amministratori, prestatori di lavoro e persone delle quali deve rispondere, salvo il caso di dolo degli stessi.

La Società rinuncia al diritto di surroga, salvo il caso di dolo, spettante ai sensi dell'Art. 1916 C.C. nei confronti di:

- Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività;
- persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività;
- persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dalla Società;
- Società del Gruppo Brescia Mobilità Spa, Brescia Trasporti Spa, OMB International Srl in liquidazione e Società collegate, controllate, consociate ed affiliate;
- Gesi Srl, i suoi dipendenti o incaricati

La surrogazione della Società è tuttavia consentita per danni ascrivibili a Responsabilità Amministrativa di Amministratori, prestatori di lavoro e persone fisiche di cui l'assicurato deve rispondere, entro i limiti in cui la Responsabilità Amministrativa degli stessi sia accertata con sentenza definitiva da parte della Corte dei Conti. La presente assicurazione non comprende pertanto i danni oggetto di Responsabilità Amministrativa degli Amministratori, prestatori di lavoro e persone fisiche di cui l'assicurato deve rispondere, ed il Contraente si impegna a rimborsare alla Società ogni somma eventualmente dalla stessa anticipata, che il Contraente stesso dovesse percepire per effetto od in esecuzione di decisioni della Corte dei conti, inerenti la Responsabilità Amministrativa dei propri Amministratori, prestatori di lavoro e persone fisiche di cui l'assicurato deve rispondere.

Art. 12 – Comodato - leasing- locazione

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili.

Premesso che l'Assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati medesimi.

Art. 13 – Spese di salvataggio

La garanzia comprende il rimborso delle spese di pronto intervento (con esclusione dei costi di ripristino, ricostruzione ed eventuale ritiro di prodotti e/o merci) non inconsideratamente fatte dall'Assicurato allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un fatto accidentale di cui esso Assicurato sia ritenuto responsabile purchè coperto dalle garanzie prestate dal presente contratto.

Art. 14 – Fonti radioattive

L'Assicurazione comprende anche la Responsabilità derivante all'Assicurato dall'impiego di apparecchi a raggi "X" e raggi "GAMMA" o altre emissioni (a titolo di esempio non limitativo: rilevatori di metalli, sterilizzatori, analisi ecc.), e dalla generazione di campi elettromagnetici.

Art. 15 – Estensione spese legali

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa quanto segue: relativamente alla responsabilità verso dipendenti, la Società assume a proprio carico le spese legali sia in sede civile che penale, compresa l'assistenza legale in caso di convocazione pretoriale ed in caso di procedimento penale, per il quale sia prevista istanza di oblazione

Art. 16 – Acquisizione di nuove aziende

Nel caso in cui l'Assicurato acquisisca il controllo di nuove Aziende, la copertura assicurativa di cui alla presente polizza si intenderà automaticamente estesa, per un periodo massimo di 120 giorni dalla data di acquisizione, alle menzionate aziende.

Trascorso detto periodo, la copertura assicurativa cesserà e la sua prosecuzione richiederà specifico accordo della Società. Qualora esistessero già coperture assicurative delle aziende in questione, la presente polizza opererà in secondo rischio e/o in differenza di condizioni, per quelle condizioni ivi non prestate.

Art. 17 – Attività di consorzio e Joint-venture

Premesso che l'Assicurato può partecipare, insieme ad altre imprese, a " Consorzi e Joint-Venture" per la realizzazione di progetti e lavori, l'assicurazione è operante al 100%, in automatico, anche per tali Consorzi o Joint-Venture; la copertura è comunque subordinata al fatto che, entro tre mesi, l'assicurato comunichi alla Società l'attività svolta, l'importo del fatturato e/o delle retribuzioni estranee alla sua quota parte o la quota di partecipazione, di detto Consorzio o Joint-Venture.

Qualora per detto Consorzio o Joint-Venture coesista una polizza di Responsabilità Civile, l'assicurazione opera in secondo rischio; in caso d'inoperatività della polizza del Consorzio o Joint- Venture, la presente polizza opera in primo rischio.

Sezione 4 – Clausole che regolano la gestione dei sinistri

Art. 1 - Denuncia di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato per il tramite del Contraente è tenuto a dare avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C..

Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso dipendenti RCO" solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

Art. 2 - Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza

La Società assume la gestione delle vertenze, fino all'esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Per le vertenze in sede civile, la Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo legale e a comunicarne all'Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso legale, si impegna a comunicarne il nominativo in tempo utile per gli adempimenti del rito.

In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell'Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso.

L'onere della gestione e liquidazione dei danni, salvo quanto previsto al successivo art. 3, indipendentemente che l'importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società rinuncia inoltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall'assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

Art. 3 - Gestione danni in franchigia

Premesso che la Spett.le Brescia Mobilità SpA provvede direttamente a gestire ed a pagare i sinistri per i **danni a cose** rientranti nella franchigia contrattuale di **Euro 3.000,00**, si precisa che per i sinistri il cui importo ecceda la predetta franchigia i termini per la denuncia del sinistro decorrono dal momento in cui l'Assicurato avrà avuto notizia che il danno supera l'importo sopraindicato oppure come da specifica procedura concordata con la compagnia stessa che diventerà documento di polizza.

Art. 4 – Gestione del contratto

Brescia Mobilità Spa agisce per se nonché anche in nome e per conto di Brescia Trasporti Spa e Società direttamente od indirettamente collegate, controllate, consociate ed affiliate nella gestione del presente contratto ad eccezione dei sinistri la cui gestione verrà svolta in autonomia da Brescia Trasporti Spa per se nonché in nome e per conto di Brescia Mobilità Spa e Società direttamente od indirettamente collegate, controllate, consociate ed affiliate.

Art. 5 – Alienazione dell'azienda o delle cose cui si riferisce l'assicurazione

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione l'Assicurato - fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso - deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza dell'assicurazione.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 30 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.

La Società, nei 15 giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. Se l'alienazione riguarda singole cose, l'assicurazione cessa per le cose stesse ed il premio viene proporzionalmente ridotto dalla scadenza annuale successiva all'alienazione, salvo che questa sia seguita dalla sostituzione con altre cose analoghe.

Quanto sopra è applicabile anche nei casi di fusione e fusione per incorporazione dell'azienda

Sezione 5 – Massimali, limiti di indennizzo e franchigie

Art. 1 - Massimali di garanzia

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 10.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 10.500.000,00 per ogni persona
	€ 10.500.000,00 per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 10.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 2.500.000,00 per persona
Aggregato annuo RCTO	€ 10.500.000,00

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, il massimale sopra indicato

Art. 2 - Limiti di indennizzo

Agli indennizzi dovuti dalla Società si applicano, per specifiche causali e per ciascuna Azienda Assicurata, i seguenti limiti di indennizzo applicabili al netto e per l'eccedenza delle franchigie di polizza:

Garanzia	Limiti di risarcimento
Ogni e qualsiasi danno	I massimali RCT/O di polizza
Ogni e qualsiasi danno limitatamente al parcheggio "Freccia Rossa"	I massimali RCT/O di polizza
Danno biologico	I massimali R.C.O. di polizza
Malattie professionali	I massimali R.C.O. di polizza
Interruzioni e sospensioni di attività	€ 3.000.000,00 per sinistro
Danni a mezzi di trasporto	€ 500.000,00 per sinistro e anno
Danni a cose in consegna e custodia	€ 500.000,00 per sinistro e anno
Danni da incendio	€ 2.000.000,00 per sinistro e anno
Danni da rimozione veicoli	€ 100.000,00 per sinistro e anno
Danni da inquinamento accidentale	€ 500.000,00 per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 500.000,00 per sinistro e anno
Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 1.000.000,00 per sinistro anno

Art. 3 – Franchigie

Garanzia	Scoperto e/o franchigia
Ogni e qualsiasi danno salvo quanto di seguito indicato e salvo quanto eventualmente previsto dalle singole estensioni di garanzia	€ 3.000,00 per sinistro
Ogni e qualsiasi danno limitatamente al parcheggio “Freccia Rossa”	€ 1.000,00 per sinistro
Danno biologico	€ 2.500,00 per sinistro
Malattie professionali	//
Interruzioni e sospensioni di attività	€ 3.000,00 per sinistro
Danni a mezzi di trasporto	€ 1.500,00 per sinistro
Danni a cose in consegna e custodia	€ 1.500,00 per sinistro
Danni da incendio	€ 3.000,00 per sinistro
Danni da rimozione veicoli	€ 250,00 per sinistro
Danni da inquinamento accidentale	€ 3.000,00 per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 3.000,00 per sinistro
Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 3.000,00 per sinistro

Art. 4 – Calcolo del premio

Retribuzione annua lorda preventivata	Tasso lordo %°	Premio lordo annuo (espresso in €)
€ 19.000.000,00%°	€.....
	di cui imposte pari al 22,25%	€.....

La Società

Il Contraente
